

CAPO I SCOPO DEL REGOLAMENTO

Articolo I Scopo

Il presente Regolamento disciplina ai sensi della Legge 5 febbraio 1998 n. 22 "Uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea", del "Regolamento del Governo sull'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici" approvato con D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, della L.R. della Regione Piemonte 31 maggio 2004 n.15 e dell'articolo 3 dello Statuto Comunale l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere.

CAPO II LO STEMMMA

Articolo 2 Descrizione dello stemma

Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo stemma regolarmente iscritto nel Libro Araldico, riconosciuto con deliberazione del Podestà del comune n.46 in data 4 febbraio 1928 e approvato con provvedimento del Capo del Governo in data 6 luglio 1928 e così testualmente descritto "due cariatidi sostenenti un lavaggio, inseriti in uno scudo a fondo azzurro, il tutto sormontato da una corona di comune e fiancheggiato da due rami uno di alloro e l'altro di quercia tra loro tenuti insieme da un nastro rosa".

Articolo 3 Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:
 - Sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - Sui timbri ad uso degli uffici;
 - Sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Borgolavezzaro;
 - Sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - Sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrocinate dal Comune;
 - Sulle targhe murali nelle sedi di Uffici Comunali;
 - Sugli automezzi comunali;
 - Sul vestiario;
 - Sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
 - Sul sito internet del Comune;
 - Su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. Di norma, sotto lo stemma, è riportata la dizione "Comune di Borgolavezzaro".
3. La riproduzione e l'utilizzo dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, devono essere preventivamente autorizzati con provvedimento del Sindaco e limitati alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la

compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso. La richiesta di riproduzione e di utilizzo dev'essere inoltrata per iscritto e adeguatamente motivata.

CAPO III IL GONFALONE

Articolo 4 Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune riporta lo stemma comunale così come descritto nell'articolo 2 del presente Regolamento ed è costituito da un drappo bianco.

Articolo 5 Uso del Gonfalone

1. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, o in altre occasioni previo provvedimento del Sindaco.
2. Non è necessaria alcuna specifica disposizione perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
 - Festa del Tricolore (7 gennaio)
 - Giornata della Memoria (27 gennaio)
 - Anniversario della Liberazione (25 aprile)
 - Festa del lavoro (1 maggio)
 - Festa della Repubblica (2 giugno)
 - Festività del Corpus Domini
 - Festa delle Nazioni Unite (24 ottobre)
 - Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre)
 - Lutto cittadino, regionale o nazionale
 - Cerimonie di gemellaggio
 - Cerimonie organizzate direttamente dal Comune
 - Cerimonie ufficiali, civili e religiose, di altri Enti e Cerimonie organizzate da Corpi Militari o Forze della Polizia a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare
 - Festa del S. Patrono (16 febbraio).
3. Il gonfalone sarà portato dal personale ausiliario designato dal Sindaco.

Articolo 6 Luogo di custodia

Presso la sede comunale sono previsti due esemplari di Gonfalone.

1. Il primo (Gonfalone d'ordinanza) verrà stabilmente custodito in un apposito armadio a vetri situato nella sede Municipale ed è utilizzato come segno distintivo dell'Ente anche al di fuori del Palazzo Comunale o delle sale di proprietà del Comune.
2. Il secondo è stabilmente collocato ed esposto presso la sala consiliare.

Articolo 7 Collocazione del Gonfalone

1. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo. Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.
2. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza (alla sinistra dell'osservatore). Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa; in questa ipotesi il gonfalone sarà collocato sulla destra della bandiera nazionale.
3. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose all'interno o all'aperto, il gonfalone civico deve stare alla destra del celebrante.
4. Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente le autorità religiose.
5. Nei cortei funebri il gonfalone seguirà il feretro.

CAPO IV LA FASCIA TRICOLORE E LE BANDIERE

Articolo 8 La fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare nelle pubbliche cerimonie, con l'uso di tale distintivo, da un Assessore o da un Consigliere Comunale.

Articolo 9 Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella della regione Piemonte.
2. In aggiunta alla bandiera nazionale, a quella europea e a quella regionale viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale nella giornata del 24 ottobre la bandiera delle Nazioni Unite.
3. Con provvedimento motivato può essere autorizzata l'esposizione di bandiera di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.
Per l'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici in occasione delle consultazioni elettorali, si fa espresso richiamo al D.P.R. 7 Aprile 2000, n. 121.

Articolo 10 Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale, quella europea e regionale sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella sala Consiliare, con le modalità indicate dall'articolo 7 D.P.R. 7 Aprile 2000, n. 121.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea, regionale e il gonfalone comunale sono esposte nella sala a ciò destinate.
3. Può essere disposta, con deliberazione provvedimento del Sindaco, l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 11

Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.
3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa il posto d'onore a destra (posizione di sinistra rispetto all'osservatore).
4. Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
5. Nel caso di visita di ospiti stranieri, alla bandiera dello Stato dell'Ospite spetta il posto d'onore, a destra, o, qualora le bandiere siano più d'una, al centro.
6. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore una striscia di tessuto nero.
7. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti, o alle disposizioni impartite in singole occasioni dalla Prefettura.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento

1. Il responsabile della corretta esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno è individuato dal Sindaco.
2. Lo stesso dovrà altresì vigilare affinché il presente regolamento sia correttamente applicato.